PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' contenente misure ulteriori per la prevenzione della corruzione (2016-2018)

Centro Agro-Alimentare Torino ScpA – CAAT SpA

Indice:

- Definizioni
- Premessa metodologica
- Classificazione della Società e inquadramento sistematico
- Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. a) d.lgs. 33/2013
- Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013
- Pianificazione triennale
- Allegati

I.- Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- PTTI/Piano: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- **RT**: Responsabile per la Trasparenza
- **RPC**: Responsabile per la prevenzione della corruzione
- **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione

- **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- MOG 231: modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. e attività correlate
 - **Codice Etico**: Codice di comportamento
 - ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- **CIVIT**: Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione
 - **D.Lgs. 231/2001**: d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
 - L. 190/2012: I. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
 - D.Lgs. 33/2013: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
 - **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- L. 114/2014: D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114
 - TUEL: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
 - **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
 - CAAT/Società: Centro Agro-Alimentare Torino ScpA
 - Garante Privacy: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- CDA: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
- Presidente/Presidente del CDA: il Presidente della Società ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società
- **DG**: il Direttore Generale della Società ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società
 - CS: il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
- Referenti: i titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con il RT e il RPC per l'attuazione delle misure di cui all'art. 10 1° co. lett. a) e lett. b) D.Lgs. 33/2013 contenute nel PTTI
 - **L. 41/1986:** L. 28 febbraio 1986 n. 41
 - L. 241/1990: L. 7 agosto 1990 n. 241

II. - Premessa metodologica

Il presente documento ha origine dalla decisione della Società, nel solco di una consolidata lotta contro il malaffare, di dare attuazione alla disciplina di cui al D.lgs. 33/2013 e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, come promossi dalla Città di Torino, socio di maggioranza della Società.

La scelta del Legislatore di imporre l'attuazione del testo di riordino delle norme di "trasparenza amministrativa" dedicate alla Pubblica Amministrazione, senza il preventivo vaglio della natura e organizzazione di tipo societario dei destinatari ora individuati dall'art. 11 2° e 3° co. D.Lgs. 33/2013 s.m.i. ha richiesto, ai fini della redazione del seguente documento, le seguenti attività preliminari:

-analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs. 33/2013;

-ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013 e di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le iniziative previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) D. Lgs. 33/2013 e di cui al V capitolo del presente documento e prima ancora il corretto dimensionamento di queste ultime in ragione della prossima adozione del MOG 231 da parte della Società.

Tali misure costituiscono le misure ulteriori di prevenzione della corruzione individuate nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (G.U. s.g. n. 152 del 3/7/2015), cui la Società dà attuazione, in attesa del completamento della valutazione dei rischi che confluirà in apposito documento allegato al presente PTTI.

Tale impostazione è conforme all'indirizzo contenuto nell'aggiornamento del PNA di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (G.U. n. 367 del 16/11/2015.

Ai fini della redazione del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltrechè le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità

nazionali (ANAC, Garante Privacy, ecc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione, tanto più in ragione del processo di riforma avviato con l'art. 7 della I. 7 agosto 2015 n. 124, oltrechè di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

La Società procede alla progressiva attuazione del PTTI secondo la pianificazione illustrata nel documento.

III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico

III.1. – Natura e caratteristiche della Società.

CAAT è una società consortile per azioni a partecipazione pubblica di maggioranza.

La Società ha per oggetto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto "la costruzione e gestione del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale di Torino e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture".

Il CAAT ha origine dall'applicazione della L. 41/1986 ed oggi costituisce il terzo centro agroalimentare nazionale con 440.000 mq di area mercatale occupata e recintata e 120.000 mq di area coperta.

Il CAAT predispone e gestisce aree attrezzate nelle quali si effettua l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti ortofrutticoli e agro-alimentari in genere, con il che il CAAT tende a soddisfare bisogni di interesse generale. Prova ne sia che l'art. 3 ult. par. dello Statuto chiarisce che "Nel perseguimento degli scopi sociali la gestione della società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento".

Tuttavia si tratta di bisogni di di carattere commerciale e industriale, in quanto si interviene ed interagisce in un contesto di carattere concorrenziale.

In ragione di quanto sopra, la giurisprudenza ha escluso che i centri agro-alimentari siano organismi di diritto pubblico e siano sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici.

Il CAAT non è destinatario di contributi pubblici.

III.2. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 11 D. Lgs. 33/2013.

L'art. 24-bis L. 114/2014 ha riformato l'art. 11 D. Lgs. 33/2013, prevedendo che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1" da parte del D.Lgs. 33/2013 si applichi anche a certune tipologie di società descritte al seguente comma 2 lett. b) e comma 3 della norma "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea".

La composizione della compagine sociale di CAAT esclude l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 33/2013, con il che l'attenzione si appunta sulla fattispecie di cui al comma 2 lett. b), per il quale sono destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, per quanto qui interessa in ragione della natura societaria di CAAT e della sua qualità di gestore di servizio pubblico, "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia ... società e .. enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure ... [gli] enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Sovrapponendo la fattispecie del CAAT al paradigma normativo si deve escludere che la Società sia contemplata dalla normativa vigente, in quanto svolge una attività di pubblico interesse ma non svolge una funzione amministrativa né costituisce una società cd. strumentale o di gestione di servizio pubblico. Il CAAT, inoltre, opera in un contesto concorrenziale.

In ogni caso, in via volontaria si adatta la disciplina del D.lgs. 33/2013 alla stregua dell'art. 11 2° co. D.Lgs. 33/2013.

III.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

a) il D.Lgs. 33/2013 si riferisce al comparto della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 165/2001 s.m.i., con il che anche ad organi politici e di servizio settoriali, dettando discipline puntuali che, come tali, sono del tutto inapplicabili alle imprese;

- b) al di fuori di tale aspetto, la riforma dell'art. 24-bis L. 114/2014 non affronta il tema esegetico creato dal richiamo da parte del D.Lgs. 33/2013 ad un ordinamento di istituti, obblighi ed adempimenti tipici della Pubblica Amministrazione e del tutto o parzialmente irriferibili alle società in generale;
- c) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società istituzionalmente sia preposta, e quindi occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di CAAT quali siano gli obblighi effettivamente adottabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

III.3.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura di impresa di CAAT.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto del'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del PTTI.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione di fondo), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego e alla specifica tematica degli incarichi disciplinata nel TUPI.

Non è applicabile l'art. 24 in quanto, a partire dall'applicazione del D.Lgs. 33/2013, è mutuabile l'indirizzo dedotto nel verbale della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 per il quale l'art. 24 1° co. d.lgs. 33/2013 si applica soltanto a Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente volte ad effettuare attività statistiche. Per quanto concerne il comma 2, s i osserva che il Dlgs. 33/2013 distingue i termini contrattuali (art. 33) rispetto ai tempi procedimentali.

In via di principio, non è applicabile l'art. 25 in quanto CAAT non svolge per oggetto sociale controlli sulle imprese. Si darà conto dell'azione di controllo per il contrasto delle irregolarità e del lavoro nero che il CAAT prosegue oramai da anni.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici cui non è riconducibile CAAT.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Non è applicabile l'art. 34 in quanto CAAT non svolge l'attività istituzionale ivi contemplata e non emette la correlata tipologia di atti contemplati dalla norma.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39,40 in quanto irriferibili alla Società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

III.3.2. –Stralciate, dunque, le norme che non sono applicabili nemmeno con il massimo sforzo di adattamento all'effettiva realtà aziendale, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento ad CAAT e alla sua realtà di impresa.

In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

III.3.2.1. - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla realtà aziendale le considerazioni al paragrafo III.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che, in forza dell'art. 24-bis l. 114/2014, le società menzionate nell'art. 11 2° co. lett. b) non "sono" né diventano Pubblica Amministrazione (in quanto rimane ferma la definizione del comma 1 dell'art. 11 d.lgs. 33/2013) ma esclusivamente sono destinatarie della medesima disciplina ("La medesima disciplina si applica ...") del D.Lgs. 33/2013.

Tale criterio è adottato in sintonia con l'indirizzo dell'ANAC allorchè nella delibera 144/2014 *sub* par. 1 (che ha revocato la precedente delibera 65/2013) come nella delibera 148/2014 *sub* par. 1 (che ha superato la precedente delibera 77/2013) ha espressamente chiarito che le medesime si indirizzano soltanto alla Pubblica Amministrazione e non alle società, con ciò operando un netto distinguo e rinviando la disciplina di queste ultime ad altri futuri provvedimenti.

Tale indirizzo è confermato dal fatto che l'ANAC ha espressamente adottato la determinazione n. 8/2015 in materia di società.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono e non debbono cancellare una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti di CAAT.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013) e n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), oltrechè degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul web.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali".

Il richiamo ai "dati personali" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

D'altra parte, come osservato dal Garante, "da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione «pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente» - cfr. art. 3,5,7,8,9,10,41,43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli «obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni» contenuti oltrechè nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse" (Parere Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 sub "Parte Prima 1. Principi e oggetto del «decreto trasparenza» (art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013)".

III.3.2.2. – CAAT è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità personale e, quindi, in definitiva, a tutela dell'interesse perseguito dagli Enti pubblici Soci in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in ragione dei quali certuni dati non sono comunque pubblicati ai sensi dell'art. 4 6° co. D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 24 6° co. L. 241/1990 s.m.i.

In primo luogo, alla società CAAT sono riferibili servizi ed impianti sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico, con conseguente riflesso rispetto alla pubblicazione dei dati relativi per ragioni di tutela della pubblica sicurezza.

In secondo luogo, ragioni di protezione dell'incolumità del personale, debitamente attestate dalle misure assunte dall'Autorità competente, hanno comportato la scelta di pubblicare certuni dati solo cumulativamente.

D'altra parte, la determinazione n. 12/2015 dell'ANAC ha posto anche l'accento sull'opportunità di prevedere una espressa disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti nella constatazione che allo stato non interviene normativa siffatta per le Società a partecipazione pubblica e che è in corso di discussione un disegno di legge in materia per le società in generale. Fra i momenti dell'introduzione di tale disciplina, vi è anche l'espressa esclusione delle segnalazioni dei dipendenti dall'accesso.

Pertanto, nel contesto del Regolamento di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 si specificano coerentemente gli elementi che sono sottratti all'accesso civico ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 33/2013.

III.3.2.3. - Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si osserva preliminarmente che CAAT ha da sempre coltivato la trasparenza mediante l'istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale.

Ciò premesso, CAAT si limita, pertanto, ad implementare i contenuti già precedentemente presenti nel Sito Istituzionale.

Ciò premesso, si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 come sopra perimetrato:

Art. 9: l'apposita sezione già presente nell'home page del Sito istituzionale, è stata denominata "Società trasparente" in ragione del fatto che comunque CAAT non è una Pubblica Amministrazione. L'applicazione della norma letteralmente, infatti, e, quindi, l'introduzione della parola "Amministrazione" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società non è comunque pacificamente fra i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 33/2013. Tale scelta è confermata dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC.

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei, mentre l'obbligo di cui alla lett. c) sarà "tradotto" riferendolo ai componenti dell'ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i. da nominarsi. Per quanto concerne l'obbligo di cui alla lett. d), si tratta di una ripetizione

rispetto a quanto previsto nell'art. 15 pure richiamato (all'analisi del quale si rinvia) mentre il riferimento alle "posizioni organizzative" è inapplicabile in quanto tipico istituto del pubblico impiego. In generale e con riferimento alla menzione dei "curricula" compiuta alla lett. c) e d), il GP 243/2014 raccomanda sub par. 9.a: "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non puà tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (...). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riquardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linquistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie di carattere professionale, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di cd. furti di identità). Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice [della Privacy: n.d.A.], evidenziando gli elementi di aggiornamento".

Art. 13: La norma è applicata sotto la voce "Disposizioni Generali" mediante la pubblicazione dello statuto della Società e della Legge in applicazione dei quali hanno avuto origine i CAAT. Nella voce sono compresi anche i dati per il contatto da parte del cittadino e troveranno allocazione i documenti relativi alla pianificazione in materia di trasparenza e prevenzione del malaffare oltrechè gli atti di nomina del RPC e del RT.

Art. 14: su tale norma la Società registra un duro contrasto, anche all'interno dell'ANAC, come testimonia la relazione di minoranza rispetto alla delibera n. 144/2014 per le Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, non è dubbio che sia corretta la posizione di minoranza, in quanto letteralmente la norma fa riferimento solamente ai soggetti che abbiano avuto un mandato di tipo elettivo (ad esempio, sindaci, consiglieri comunali ecc. ecc.). In tal senso, valga anche il riferimento all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "amministrazione e gestione" sono distinti da quelli "di indirizzo politico" oltrechè il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.lgs. 33/2013 per cui nei siti della Pubblica Amministrazione titolare della partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

CAAT ha adottato un apposito regolamento ai fini dell'estrazione, pubblicazione ed archiviazione dei dati ex artt. 14 e 15 D.Lgs. 33/2013, che costituisce parte integrante del PTTI pur se non materialmente allegato.

Sul tenore del'art. 14 D.Lgs. 33/2013 si operano le seguenti riflessioni: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il curriculum vale quanto osservato sub art. 10; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

I dati relativi sono pubblicati nella voce "Organizzazione", ove si trova anche il dato dell'articolazione degli uffici.

Art. 15: Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1 della norma, si condividono sin da ora i seguenti criteri esegetici: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. TUPI. Si osserva che la norma si riferisce esclusivamente ai Dirigenti e non agli incarichi, come da ultimo conferma anche l'art. 1 comma 675 l. 208/2015, cui la Società ottempera a partire dall'entrata in vigore. Tale riflessione valga per i dati relativi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione. I dati relativi al costo del personale dirigenziale sono stati inseriti nella voce "Personale".

Art. 16 e 17: la norma richiede una adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E'inapplicabile il riferimento al "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico". I dati pubblicabili sono inseriti nella voce "Personale", opportunamente sottoarticolate.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società gestore di servizio pubblico, CAAT non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso". Ciò posto, la Società, nella voce "Selezione del personale" ha predisposto un meccanismo di raccolte le candidature. Nella voce "Selezione del personale" si pubblicano i contenuti relativi alle selezioni del personale, in aderenza a quanto chiarito dal Garante della Privacy.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale. I dati sono pubblicati nella voce "Personale". Si ricordano gli indirizzi esplicativi di cui alla determina n. 8/2015.

- **Art. 21**: La disciplina è adattata alla prassi aziendale, sottolineandosi peraltro che i documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Società.
- Art. 22: nessun commento. I dati si trovano alla voce "Enti controllati".
- Art. 23: Si ritiene che l'obbligo di pubblicazione generato dalla riforma sia in contrasto con quanto previsto per le società dall'art. 1 comma 31 L. 190/2012, ancora in attesa di attuazione. In attesa di chiarimenti, si segnala un problema di privacy e sul punto si richiama non solo il par. 9.d. del PG 243/2014 ma anche più in generale il problema dei dati personali con riferimento, in particolare, alle autorizzazioni o concessioni. Si richiama inoltre l'indirizzo interpretativo di cui al verbale della Conferenza Unificata 24 luglio 2013. Si segnala che i dati sono raccolti fra la voce "Attività e procedimenti" e la voce "Provvedimenti". Si è prevista una voce "Bandi di gara e contratti", con la quale si intende adempiuto l'obbligo di pubblicazione anche ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013. Nella voce "Provvedimenti" sono raccolti anche i dati relativi agli "Incarichi professionali" ai sensi dell'art. 1 comma 675 l. 208/2015.
- **Art. 26 e 27:** premesso che non sono previste azioni riconducibili a tali articoli nella realtà aziendale, tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato ed in attesa di chiarimenti, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili.
- **Art. 29**: in attesa di chiarimenti, si intende la pubblicazione dei bilanci, già in corso, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.
- **Art. 30**: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "informazioni identificative" almeno rispetto agli impianti di servizio riferibili a CAAT. Sono forniti dati relativi ai contratti attivi e passivi stipulati.
- **Art. 31:** nessun commento salvo l'attenzione alla *privacy*, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva *ad hoc* ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi ("*unitamente agli atti cui si riferiscono*").
- **Art. 32**: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima, come del resto risulta dal sito. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 D.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I contenuti sono raccolti nella voce "Attività e procedimenti". Una parte dei dati è anche pubblicata nella home page per maggiore visibilità e fruibilità da parte degli operatori.

Art. 33:. In ragione della natura concorrenziale del contesto di appartenenza, è operato rinvio ai singoli contratti.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività da oggetto sociale. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al comma 3 l'adempimento *sub* lett. b) riguarda esclusivamente la Pubblica Amministrazione mentre l'adempimento *sub* lett. a) riguarda anche espressamente per legge i concessionari di pubblico servizio. I contenuti sono in parte raccolti nella voce "Attività e procedimenti".

Art. 36: CAAT non è fra i soggetti contemplati dall'art. 5 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In ogni caso, nei rapporti con l'utenza sono chiarite le modalità di pagamento.

Art. 37: la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 e, pertanto, l'unico senso possibile può essere quello che la norma voglia ribadire che occorre rispettare il Codice dei Contratti e pubblicare i bandi e gli avvisi a contrarre, il che è regolarmente compiuto da CAAT. Si veda quanto dedotto sub commento all'art. 23.

IV. - Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. a) d.lgs. 33/2013

IV.1. - Elenco delle misure.

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

- la nomina del Responsabile della Trasparenza con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico e l'adozione di opportuno Regolamento anche ai fini della definizione della pianificazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 33/2013 (all. 2) e dei poteri di vigilanza e sanzionatori del RT e dei Referenti (All. 2);
- - l'attuazione e l'aggiornamento costante del PTTI ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e gli obblighi correlati;
- l'adeguamento e l'aggiornamento costante del sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale;

• la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di una manifestazione volta a consentire la maggiore conoscenza della missione aziendale e ad incrementare la cultura civica del cittadino, compatibilmente con il budget aziendale.

IV.2 – Il Responsabile della Trasparenza.

Sotto il profilo dell'adempimento, al fine di garantire i connotati di indipendenza che debbono caratterizzare l'attività del RT è stata adottata la scelta, constatata l'inapplicabilità dell'art. 43 D. Lgs. 33/2013 alla struttura societaria e alla configurazione della dirigenza di impresa e l'inefficacia del regime sanzionatorio conseguente, di identificare il RT in un componente del Cda.

Tale scelta sarà mantenuta sino all'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dell'art. 7 l. 124/2015 e salvo necessità di modifica in ragione della disciplina di riforma.

La scelta, come si chiarirà più dettagliatamente nel capitolo V del presente documento, è stata attuata anche per garantire la continuità fra l'azione in materia di contrasto alla corruzione e di applicazione della cultura della trasparenza, intesa come una delle misure di prevenzione della corruzione.

L'atto di nomina è pubblicato nella voce "Disposizioni generali" della sottosezione "Società trasparente" del Sito Istituzionale ed è stata debitamente comunicata all'ANAC.

IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico.

Per l'espletamento di tale separata funzione, il RT è destinatario di un apposito e separato mandato e non percepisce compenso. Ulteriori indicazioni sono contenute nel capitolo V del presente documento, per quanto concerne l'espletamento delle funzioni ivi previste.

IV.2.1.1. – Il sistema dei Referenti

Il RT nella sua attività di monitoraggio è supportato da un Referente da identificarsi come da allegata Tabella (All. 3).

IV.2.2. – Compiti del RT.

Si richiamano i compiti del RT come previsti dal D.Lgs. 33/2013 e si precisano gli ulteriori specifici compiti.

Il RT assume il PTTI e lo adegua ed aggiorna secondo il proprio criterio. In tale contesto il RT predispone opportuno regolamento che disciplina l'esercizio delle attività e i flussi di comunicazione con i Referenti e prevede altresì le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte del RT mediante richiamo al Codice Etico con specifico riferimento anche alle condotte dei Referenti. Il Regolamento è pubblicato alla voce "Attività e procedimenti" della sottosezione "Società trasparente" del Sito Istituzionale.

Il RT ha predisposto il Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013, per il quale si rinvia al successivo punto IV.3.

IV.3. – Accesso Civico

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico, il RT ha assunto il Regolamento per l'accesso civico (all. 4). Il Regolamento ed i relativi moduli sono pubblicati alla voce "Attività e provvedimenti" della sottosezione "Società trasparente" del Sito istituzionale.

IV.4. – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.

Con riferimento alla misura *sub* 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico è sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il Sito istituzionale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni o con mezzi alternativi. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

E' prevista poi una specifica formazione per i Referenti di cui al Sistema istituito nel par. IV.2.1.1. del presente capitolo.

V. - Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013

La Società ha avviato il percorso per l'adozione del MOG 231.

Per tale ragione, CAAT è chiamato ad adottare soltanto "misure ulteriori per la prevenzione della corruzione" ai sensi della determinazione n. 8/2015 dell'ANAC, rispetto alle quali sta operando la preliminare valutazione rispetto ai reati compatibili con il CAAT sotto il profilo attivo e passivo.

In tal senso, preso atto di tale provvedimento dell'ANAC, si sono adottate immediatamente le misure applicabili alla realtà aziendale che non è una PA ma una società industriale.

Il RPC è stato individuato nella medesima persona che riveste la qualifica di RT, per volontà della Società di garantire la continuità fra l'azione di sviluppo della cultura della trasparenza e quella in materia di contrasto alla corruzione, a partire dalla considerazione per cui la trasparenza è una delle misure di prevenzione del malaffare.

Resta salva, poi, tutta l'attività condotta dalla Società per la regolare gestione del mercato e il contrasto al lavoro nero (vedi voce "Attività e provvedimenti" della sezione "Società Trasparente").

V.3. – Elenco delle misure di cui all'art. 10 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013.

Le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono identificate come segue:

- l'attuazione e l'aggiornamento costante del PTTI ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013 e gli obblighi correlati, a titolo di integrazione dell'adottando MOG 231 e per le ipotesi di reato là non contemplate, ivi comprese le correlate misure di gestione del rischio;
- l'attribuzione al RPC anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate nella parte del PTTI nella parte ai sensi dell'art. 10 lett. b) D.Lgs. 33/2013, con puntuali poteri, come da opportuno regolamento allegato al PTTI (all. 5)
- La verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconferibilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi oggetto di disciplina normativa;

- l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale del Codice Etico oltrechè del PTTI e di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili;
- l'adozione di opportuna procedura per la segnalazione degli illeciti (All. 6).
- redazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC.

Nel corso del 2016, è già adottato il regolamento ex D.lgs. 39/2013 per la verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità che è pubblicato alla voce "Disposizioni generali" della sottosezione "Società trasparente" del Sito istituzionale.

Nel 2016 è adottata la procedura di segnalazione degli illeciti ed il regolamento di funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione all'interno della Società (cfr. All. 5).

V.4. - Mappatura delle aree di rischio ed identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione al di fuori del MOG 231 e misure di gestione del rischio.

Tale mappatura è in corso di adozione.

V.4.1. – Principi generali

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il quale alla lettera b) del suo primo comma dispone che "Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) <u>la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità</u>."

si è ritenuto di procedere ad effettuare una analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a maggio rischio di commissione di condotte che possano compromettere l'integrità della Società.

V.4.2. - Metodologia

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quale si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

La Società non è soggetta all'onere di adottare il Piano Triennale di prevenzione per la Corruzione, come da ultimo confermato anche dall'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione n. 12 del 2015 secondo l'indirizzo già espresso dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC ma per le argomentazioni sopra chiarite la parte del PTTI ex art. 10 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013 deve riprendere per differenza i contenuti mancanti nella mappatura del MOG e pertanto si è ritenuto di effettuare la mappatura dei rischi, applicando quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal PNA (e suoi allegati), unico strumento attendibile ed utile a fornire delle indicazioni in merito.

Pertanto, l'attività di mappatura è condotta secondo le seguenti fasi:

• interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza;

• identificazione del rischio ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;

• valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce per giungere alla determinazione del rischio inerente, secondo le attuali modalità di determinazione contenute nel PNA.

V.4.3. – Fattispecie da analizzare

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità" paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso dell'attività, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza una deviazione significativa rispetto alla cura dell'interesse pubblico per ragioni di vantaggio del singolo.

L'esito di tale mappatura sarà allegato al presente Piano.

VI. Pianificazione triennale

2016

• Adozione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con correlate misure ulteriori di prevenzione della corruzione

- Nomina Responsabile per la trasparenza e responsabile per la prevenzione della corruzione
 - Adeguamento sezione dedicata alla trasparenza sul Sito istituzionale
- Definizione delle procedure di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
 - Definizione di un sistema di "accesso civico"
 - Verifica pubblicazione dei dati previsti ex d.lgs. 33/2013
- Adozione dei regolamenti di funzionamento del RT e RPC previsti dal PTTI, ivi compreso Regolamento ex D.Lgs. 39/2013;
 - Adozione procedura in materia di segnalazione degli illeciti

.

2017

- Aggiornamento sezione dedicata alla trasparenza sul Sito istituzionale
- Adeguamento in caso di riforma

2018

- Perfezionamento procedure attuate
- Valutazione triennale sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione
- Eventuale revisione mappatura dei rischi e predisposizione per l'adozione di un nuovo programma triennale.

VII. Allegati:

Tabella dei rischi (in corso di adozione)

Mappatura (in corso di adozione)